



## PROVINCIA DI CASERTA

**DIPARTIMENTO AREA TECNICA**  
**Settore: DIPARTIMENTO AREA TECNICA**  
**Servizio: EDILIZIA**

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**Determinazione n. 362 del 14/03/2024**

**OGGETTO: PNRR MISSIONE 2 - RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE DIGITALE - COMPONENTE 3 - EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI - INVESTIMENTO 1.1: "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL'UNITÀ DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 5 MAGGIO 2022, N. 14, RELATIVO AI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO TECNICO "G. CASO" SITO IN VIA V. CASO PIEDIMONTE MATESE (CE); CUP: D11B21007180006; CIG: 99791910EE.**

**ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 131 DEL 05/02/2024 (ART. 21 NONIES LEGGE 241/90)**

### RELAZIONE ISTRUTTORIA

**Premesso che:**

il Settore in epigrafe è preposto, ai sensi di legge, allo svolgimento delle attività di costruzione, manutenzione straordinaria ed ordinaria degli immobili destinati a sede delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore;

con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 2 dicembre 2021, n. 471, con il quale sono approvati gli schemi di n. 4 avvisi pubblici a valere su alcuni investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra i quali quello relativo alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: **“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”**;

con decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 4 maggio 2022, n. 14, di approvazione degli elenchi, divisi per regione e, al loro interno, suddivisi per comuni e province, degli interventi candidati nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con l'indicazione del relativo punteggio, definito applicando puntualmente i criteri automatici di cui all'articolo 9, comma 1, dell'avviso pubblico per ciascuna candidatura, con l'indicazione dei singoli punteggi e dell'importo richiesto da ciascun ente locale nei limiti dei costi parametrici indicati nell'avviso pubblico e con evidenza in giallo dei punteggi e dei dati rettificati a seguito di istruttoria;

con decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 5 maggio 2022, n. 14, relativo all'approvazione delle graduatorie e

all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”;

**Vista**

- la Determina Dirigenziale n.1068 del 21/07/2023 con la quale si procedeva all'approvazione del verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n.36 del 2023 e allegato I.7 del medesimo decreto, assunto al protocollo con n. 48474 del 21/07/2023;
- il provvedimento monocratico del Presidente della Provincia di Caserta n. 215 del 28/07/2023 di approvazione della progettazione esecutiva;
- la determina di indizione gara n. 1116 del 28/07/2023 con cui è stata avviata la procedura di affidamento dei lavori *de quibus* mediante procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2, del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- la pubblicazione del bando in G.U. n. 87 del 31/07/2023 nonché sui quotidiani “LA NOTIZIA ED. NAZIONALE” e “IL GIORNALE CENTRO SUD” nonché la pubblicazione del bando di gara con procedura telematica, sul portale della SUA della Provincia di Caserta, in data 31/07/2023, con scadenza per la presentazione delle offerta, fissata per le ore 12:00 del 21/08/2023;

**Rilevato che**, all'esito della scadenza della pubblicazione sono pervenute, mediante piattaforma digitale, numero tre offerte di cui una esclusa in sede di verifica amministrativa, con ammissione dei seguenti operatori economici:

1. ATI COSTITUENDA CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE CGS SRL;
2. CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL

**Vista** la determina dirigenziale n. 1255 del 29/08/2023 di nomina della Commissione di gara;

**Dato atto che** a seguito di espletamento della procedura, conclusasi in data 08/09/2023 in cui il seggio di gara, a seguito della valutazione dei punteggi ottenuti dalla somma del “PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO” e del “PUNTEGGIO ECONOMICO”, ha proposto l'aggiudicazione all'operatore economico denominato:

**ATI COSTITUENDA CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE CGS SRL -  
Impresa Capogruppo Consorzio Stabile ENERGOS** con sede in VALDILANA (BI) in PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 7 - PUNTEGGIO TOTALE: **89,87** - RIBASSO: **8.19%**

N.	PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	TOTALE PUNTEGGIO
2	RTI COSTITUENDO CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANT	65.01	80.00	9.87	89.87

La SECONDA CLASSIFICATA : **CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL** con sede in QUALIANO (NA) in VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA, 79 - PUNTEGGIO TOTALE: **89,30** – RIBASSO: **16,06%**

N.	PARTECIPANTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO	PUNTI OFFERTA ECONOMICA	TOTALE PUNTEGGIO
3	CONSORZIO STABILE SOLEDIL SRL	54.33	69.30	20.00	89.30

con determinazione dirigenziale n. 1395 del 14/09/2023 di presa d'atto dei verbali di gara redatti dalla Commissione Aggiudicatrice ed a seguito della valutazione delle offerte, è stata formulata proposta di aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5, primo periodo, del D.Lgs 36/2023, riguardante i lavori di "ricostruzione dell'edificio scolastico Istituto Tecnico "G. Caso" sito in via V. Caso Piedimonte Matese (CE);

con determinazione dirigenziale n. 131 del 05/02/2024 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023, della gara di che trattasi;

**Evidenziato che** in data 07/02/2023 è stata regolarmente notificata agli operatori ammessi alla procedura la citata determina 131/2024 di aggiudicazione definitiva dell'appalto in parola

**Preso atto che**, a seguito di comunicazione e trasmissione agli operatori in gara della documentazione sia amministrativa che tecnica, l'operatore secondo classificato in graduatoria con prot. 13630 del 26.02.2024, notificava all'Amministrazione ricorso al TAR Campania, sede di Napoli, in cui sono stati evidenziati errori di attribuzione, da parte della Commissione Aggiudicatrice, di punteggi nei sub criteri 4 – sub criterio 4.4, e criterio 5, quest'ultimi non connotati da *potere discrezionale* da parte della Commissione di che trattasi, in quanto definiti in *lex specialis* come criteri ON/OFF con assegnazione di punteggio pari a:

- "0" (zero) punti in caso di non possesso ovvero non dichiarazione di offerta ovvero dichiarazione dd mancante;
- "1" (uno) punto per il sub-criterio 4.4 così come disposto nel disciplinare di gara;
- "8" (otto) punti per il criterio 5, in caso di dichiarazione di offerta;

**Vista** anche la costituzione in giudizio al citato ricorso dell'aggiudicatario CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE CGS SRL - Impresa Capogruppo Consorzio Stabile ENERGOS con sede in VALDILANA (BI) in Piazza Dante Alighieri, 7, notificato allo scrivente Ente in data 14/03/2024 prot. 18184;

**Rilevato**, dalla rilettura dei verbali di gara che, per i criteri citati risultano presenti dei meri errori materiali nella corretta applicazione dei punteggi, **che sono di natura esclusivamente non discrezionale, con particolare riferimento alla mancata attribuzione, a causa di un imperfetto funzionamento del programma di calcolo dei punteggi da assegnare agli OO.EE. partecipanti, riferiti ai criteri sopra citati con conseguente, in ipotesi, modifica della graduatoria originariamente approvata;**

#### **Richiamati**

- i principi generali, ispiratori del nuovo codice dei contratti, su cui si fondano tutte le procedure di gara che permettono di definire correttamente ogni possibile conflitto ed ottenere il risultato maggiormente "tutelante" per l'interesse della pubblica amministrazione, in particolare l'art. 4 del codice, rubricato quale "*criterio interpretativo ed applicativo*", stabilisce che "*le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1,2 e 3 del D.Lgs 36/2023*":
  - *l'art. 1 in cui viene individuato il principio del risultato, quale attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati canoni di efficienza, efficacia ed economicità e nel quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione Europea;*
  - *l'art. 2, in cui viene individuato il principio di fiducia, in cui si stabilisce che "l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.", favorendo e valorizzando l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici;*
- l'art 21 nonies della legge 241/90 che parimenti cita "*il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia*

formato ai sensi dell'[articolo 20](#), e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo;

- l'art. 93 del D.Lgs 36/2023 che al comma 6 espressamente cita “salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”;

#### **Ritenuto quindi**

- di procedere, per quanto sopra citato, all'annullamento in autotutela della determina di aggiudicazione definitiva avvenuta con provvedimento dirigenziale n. 131 del 05/02/2024 nei confronti dell'operatore economico **ATI COSTITUENDA CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE CGS SRL - Impresa Capogruppo Consorzio Stabile ENERGOS** con sede in VALDILANA (BI) in PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 7;
- riconvocare la commissione di gara al fine di verificare quanto eccepito dal ricorrente e rettificare il punteggio in funzione delle dichiarazioni rese e della documentazione a corredo del progetto tecnico presentato;
- che l'annullamento costituisce l'unico atto possibile, in ragione di un interesse pubblico superiore, rappresentato dalla realizzazione dell'opera, consistente nell'abbattimento e ricostruzione di edificio scolastico secondario di secondo grado, quale opera di urbanizzazione secondaria avente destinazione d'uso a pubblica istruzione, nel rispetto degli obiettivi posti dall'Unione Europea, così come stabilito anche dal principio di risultato che richiama la massima tempestività nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e l'applicazione dello stesso non consente di aggiudicare la procedura all'operatore che sia sprovvisto dei requisiti qualitativi richiesti ovvero non correttamente valutati per tutti gli operatori partecipanti, in difetto del quale se ne impedisce il raggiungimento del risultato, sotto il profilo qualitativo, che la stazione appaltante intendeva perseguire;
- che recenti orientamenti giurisprudenziali hanno definito tale principio come strada da perseguire nell'ottica del principio costituzionale sopra citato;
- che la resistenza al ricorso proposto potrebbe esporre l'Ente ad un inutile contenzioso con ripercussione sui tempi di esecuzione dell'opera anche in virtù delle *milestone* e target posti dagli appalti PNRR, con conseguente de-finanziamento dell'opera, in ragione dei fatti esposti nelle motivazioni addotte nel medesimo, nonché ad esposizioni di tipo erariale;
- che l'annullamento è disposto nei termini di legge, con sussistenza delle ragioni di interesse pubblico superiore, appena sopra citate e, tenendo in conto anche degli interessi dei destinatari, che al momento non risulta perfezionata l'obbligazione giuridica, non generando eventuali danni nei confronti dell'o.e. interessato;

#### **Atteso quindi che**

- seppur, in astratto, risulterebbe violato quel principio di segretezza che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni possibile influenza sull'apprezzamento dei primi”...”la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell'offerta economica, impone che la tutela copra non solo l'effettiva lesione del bene, ma anche il semplice rischio di pregiudizio: già la sola possibilità di conoscenza dell'entità dell'offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione” (Cons. Stato, sez. V, n. 2732 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 612 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 3287 del 2016)” (Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2022 n. 1785);
- Eventuali fattispecie derogatorie sono state enucleate dalla giurisprudenza con riferimento a residuali ipotesi in cui “**la commissione giudicatrice non disponeva di alcun margine di discrezionalità**” (cfr Cons. Stato, sez. III, del 26 febbraio 2019 n.1335);
- per quanto sopra riportato, risulta necessario procedere all'annullamento d'ufficio sia della determina n. 1395 del 14/09/2024 in cui si prendeva atto dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione

che determina di aggiudicazione definitiva n. 131/2024 al fine **di procedere al rinnovo del procedimento mediante riconvocazione della commissione di gara**, così come disposto dall'art. 93 del D.Lgs 36/2023, già nominata con determina n. 1255 del 29.08.2023 e che lo stesso annullamento non è derivato da un vizio della composizione della medesima commissione ma semplicemente **da un mero errore materiale di applicazione del punteggio, avente, tra l'altro, carattere non discrezionale**;

**Visti:**

- il d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs 36/2023, con particolare riferimento ai principi citati e all'art. 93;
- il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- le Linee Guida adottate dall'ANAC ;
- la legge 241/90 con particolare riferimento all'art. 21 nonies;
- lo Statuto dell'Ente e l'ulteriore normativa applicabile nell'ambito materiale considerato;

procedere, altresì, in conformità;

si rimette al Dirigente per il seguito di competenza.

**Il Funzionario Responsabile di E.Q.**  
**ing. Alessandro Cirillo**

## IL DIRIGENTE

**Letta:**

la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

**Considerato che:**

l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.Lgs n. 267/2000;

**Precisato che:**

la presente determinazione costituirà oggetto di pubblicazione ai sensi e per gli effetti delle previsioni dettate dal D.Lgs n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. , ove applicabile, e dal decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Atteso che:**

la procedura prescelta si rende necessaria, oltre che per le motivazioni innanzi esplicitate, anche al fine di garantire l'inveramento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori che si intende disporre con il presente provvedimento è rappresentata dalle somme disponibili sul Capitolo n. 6705 impegno 651/2023 della gestione 2023/2025 assunto con Determina n. 860 del 16/06/2023;

il presente provvedimento, per le ragioni sopra esposte, non comporta impegno di spesa;

**Ritenuto necessario ed opportuno:**

per le motivazioni compiutamente esplicitate in premessa, che qui si abbiano per trascritte e ripetute, provvedere all'annullamento d'ufficio sia della determina n. 1395 del 14/09/2024 in cui si prendeva atto dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione e sia della determina di aggiudicazione definitiva n. 131 del 05/02/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della legge 241/90, nei confronti dell'operatore economico denominato **ATI COSTITUENDA CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE CGS SRL - Impresa Capogruppo Consorzio Stabile ENERGOS** con sede in VALDILANA (BI) in PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 7 relativamente ai lavori di: **“ricostruzione dell'edificio scolastico Istituto Tecnico**

“G. Caso” sito in via V. Caso Piedimonte Matese (CE), nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 36/2023 nonché per le motivazioni sopra esposte;

procedere alla riconvocazione della Commissione Aggiudicatrice già nominata con determinazione dirigenziale n. 1255 del 29/08/2023, al fine di rivalutare e rettificare i punteggi di cui al sub-criterio 4.4 e criterio 5 stabiliti nella lex specialis, stabiliti con metodo ON/OFF e da assegnare senza alcuna discrezionalità dei membri della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 comma 6 del d.lgs. 36/2023;

**Visti:**

- ✓ il d.lgs. 267/2000;
- ✓ il d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento ai principi citati e all’art. 93;
- ✓ il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- ✓ le Linee Guida adottate dall’ANAC ;
- ✓ la legge 241/90 con particolare riferimento all’art. 21 nonies;
- ✓ lo Statuto dell’Ente e l’ulteriore normativa applicabile nell’ambito materiale considerato;
- ✓ procedere, altresì, in conformità;
- ✓ le ulteriori normative applicabili nell’ambito materiale considerato;

**Ravvisata**

la propria competenza a provvedere in merito per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e ripetute

**DETERMINA**

**di prendere atto**, per le motivazioni ed alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

**di procedere** all’annullamento d’ufficio sia della determina n. 1395 del 14/09/2024 in cui si prendeva atto dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione e sia della determina di aggiudicazione definitiva n. 131 del 05/02/2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della legge 241/90, nei confronti dell’operatore economico denominato **ATI COSTITUENDA CAPOGRUPPO CONSORZIO STABILE ENERGOS MANDANTE C.G.S. SRL - Impresa Capogruppo Consorzio Stabile ENERGOS** con sede in VALDILANA (BI) in PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 7 relativamente ai lavori di: “ricostruzione dell’edificio scolastico Istituto Tecnico “G. Caso” sito in via V. Caso Piedimonte Matese (CE), nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 36/2023 per le motivazioni sopra esposte;

**di procedere** alla riconvocazione della Commissione Aggiudicatrice già nominata con determina dirigenziale n. 1255 del 29/08/2023, al fine di rivalutare ed eventualmente rettificare i punteggi di cui al sub-criterio 4.4 e criterio 5 stabiliti nella lex specialis, stabiliti con metodo ON/OFF e da assegnare senza alcuna discrezionalità dei membri della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 6, del d.lgs. 36/2023;

**di procedere** successivamente nei modi e forme stabiliti dal d.lgs. 36/2023 relativamente alle fasi procedurali di affidamento dell’appalto in parola;

**di svincolare**, a seguito del presente annullamento d’ufficio della aggiudicazione definitiva, l’impegno finanziario nei confronti dell’O.E. risultato aggiudicatario, imp. 651/2023;

**di dare comunicazione** del presente provvedimento agli operatori economici, in osservanza al dettato di cui all’art. l’art. 90, comma 1, del d.lgs. 36/2023;

**di dare atto** che la copertura finanziaria per l’esecuzione dei lavori è rappresentata dalle somme disponibili sul Capitolo n. n. 6705 impegno 651/2023 della gestione 2023/2025 assunto con determinazione dirigenziale n. 860 del 16/06/2023 – finanziamento “Unione Europea – Next Generation EU” e di lasciare inalterato l’impegno già adottato;

**di stabilire** che, in conformità al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010, alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara, **CIG 99791910EE**;

**di precisare che** il codice CUP è **D11B21007180006**;

**di evidenziare:**

che il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del RUP e/o del Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6 *bis* della legge n. 241/1990, dall'articolo 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016;

che non sussistono a carico dei firmatari del presente atto le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 *bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che risultano rispettate le previsioni dettate dal vigente Piano Triennale Anticorruzione dell'Ente, confluito nel PIAO che costituisce un documento unico di programmazione e *governance*;

**di riservarsi** espressamente l'adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza;

**di attestare:**

la regolarità e la correttezza di quest'atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 *bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000;

che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della *privacy* nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale *ex art.* 32 della legge n. 69 del 2009 e ss.mm.ii.;

**di dare atto** che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, per le parti di interesse e dal decreto legislativo n. 36 del 2023;

**di disporre**, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, sull'albo *on line* della Provincia di Caserta e nella sezione "amministrazione trasparente", per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative.

**Il Dirigente  
(MADONNA PAOLO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI CASERTA**  
**SETTORE BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI**

Determinazione n. 362 del 14/03/2024

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
------	---------	----------	-------------	---------

*PRESA NOTA*

Il Funzionario

A.M.

Data Inserimento Impegno 14/03/2024

Caserta li, 15/03/2024

**Il Dirigente del  
Settore Economico-Finanziario**



(VETRONE GIUSEPPE)  
**con firma digitale**